




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1259

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla
Convenzione generale di sicurezza sociale tra la
Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12
febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Approvata in un testo unificato dal Senato A.S. 344 e 538)

N. 92 – 6 settembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1259

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla
Convenzione generale di sicurezza sociale tra la
Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12
febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Approvata in un testo unificato dal Senato A.S. 344 e 538)

N. 92 – 6 settembre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1-6 DELL'EMENDAMENTO E ARTICOLI 1-3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1259
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica	presentata nel corso dell'esame al Senato
Relatrice per la Commissione di merito:	Marrocco (FI-PPE)
Commissione competente:	III Commissione (Affari esteri)

PREMESSA

La proposta di legge, già approvata senza modificazioni dal Senato (testo unificato delle proposte di legge AS 344 e 538), ha ad oggetto la ratifica dell'emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021, a sua volta ratificata dalla legge n. 130 del 1985.

Il provvedimento ripropone integralmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 2485), corredato di relazione tecnica.

Il provvedimento in esame inizialmente non è stato corredato di relazione tecnica. Durante l'esame in sede consultiva, la 5^a Commissione del Senato ha richiesto la relazione tecnica, depositata nella seduta del 16 maggio 2023.

La Commissione Bilancio del Senato sul testo del provvedimento ha espresso parere non ostativo "nel presupposto che il valore della stima effettiva delle potenziali minori entrate ad esso correlate risulti sostanzialmente nullo".

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella medesima relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-6 dell'emendamento e ARTICOLI 1-3 del disegno di legge di ratifica

Normativa vigente. L'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione generale di sicurezza sociale tra Italia e Principato di Monaco prevede che i lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti siano sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro. Il successivo paragrafo 2 elenca le eccezioni alla suddetta disposizione, legate principalmente alle particolarità del luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa come ad esempio nel caso dei lavoratori occupati a bordo delle navi e dei lavoratori a domicilio.

Le norme introducono all'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione generale di sicurezza sociale tra Italia e Principato di Monaco la lettera *f*), prevedendo una nuova fattispecie di soggetti non sottoposta al principio che i lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro. Tale fattispecie consiste nei lavoratori subordinati, e loro assimilati, che esercitano un'attività di telelavoro dal territorio dell'altro Stato contraente rispetto a quello in cui è fissato il domicilio o la sede fiscale del datore di lavoro, a condizione di effettuare almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro (articolo 1 dell'emendamento).

I soggetti in esame quindi sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il domicilio.

Spetta alle autorità competenti dei due Stati verificare il rispetto delle condizioni per l'applicazione di quanto sopra esposto. Le relative spese saranno sostenute dai Paesi contraenti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, senza generare oneri aggiuntivi. Eventuali controversie nell'interpretazione o nell'applicazione dell'emendamento saranno risolte in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti (articoli 2, 4 e 5 dell'emendamento).

La relazione tecnica afferma che il Dipartimento degli affari sociali del Principato di Monaco indica in circa 1.000 i soggetti residenti in Italia potenzialmente ammissibili al telelavoro alla data del 31/12/2018. Questa stima è a tutt'oggi l'unico dato disponibile.

L'emergenza da Covid-19 aveva aumentato notevolmente il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori residenti in Italia alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco. Tali rapporti di lavoro risultano disciplinati dal paragrafo 1 dell'articolo 4 della Convenzione e quindi, in caso di telelavoro, i datori di lavoro dovrebbero versare i contributi previdenziali in parte presso il Principato di Monaco ed in parte all'INPS, in relazione all'attività di lavoro svolta in ciascun Paese.

La mancata modifica dell'Accordo comporterebbe quindi per le aziende monegasche l'onere di versare la contribuzione in Italia con le seguenti prevedibili conseguenze:

- un aggravio gestionale tale da indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro oppure a utilizzarlo in maniera implicita;
- assumere comportamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori italiani privilegiando l'assunzione di soggetti appartenenti a paesi UE con i quali è stato già ratificato l'accordo sul telelavoro.

La stima delle potenziali minori entrate contributive pari a 5 milioni di euro ogni anno, elaborata, come specificato dalla relazione tecnica, "su esplicita richiesta", rappresenta il valore massimo che potrebbe essere raggiunto se tutti i 1.000 lavoratori considerati fossero interessati a un telelavoro pari al 50%. La relazione tecnica ritiene che le motivazioni suindicate, unitamente al graduale ritorno alla normale attività lavorativa a seguito della cessazione dell'emergenza Covid-19, rendano il valore della stima effettiva delle minori entrate praticamente nullo.

Pertanto, alla luce di quanto detto sinora relativamente al prevedibile comportamento delle aziende monegasche interessate, alla cessata emergenza Covid-19 e data l'esiguità del numero dei lavoratori potenzialmente coinvolti, si ritiene che l'approvazione della modifica proposta non comporti riflessi sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'emendamento alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra Italia e Principato di Monaco prevede una nuova fattispecie di soggetti non sottoposta al principio secondo cui i lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro. Tale fattispecie consiste nei lavoratori subordinati, e loro assimilati, che esercitano un'attività di telelavoro dal territorio dell'altro Stato contraente rispetto a quello in cui è fissato il domicilio o la sede fiscale del datore di lavoro, a condizione di effettuare almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro.

Al riguardo, si prende atto che la RT esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in ragione dell'esiguità del numero dei lavoratori potenzialmente coinvolti, anche in considerazione della cessazione dell'emergenza da COVID-19. In particolare, la RT afferma anche che la stima delle potenziali minori entrate contributive, nella misura di 5 milioni di euro ogni anno, rappresenta il valore massimo che potrebbe essere raggiunto se tutti i 1.000 lavoratori stimati come platea potenziale dalle autorità monegasche, fossero interessati a un telelavoro pari al 50%. La relazione tecnica ritiene inoltre che le motivazioni suindicate,

unitamente al graduale ritorno alla normale attività lavorativa a seguito della cessazione dell'emergenza Covid-19, rendano il valore della stima effettiva delle minori entrate praticamente nullo.

In proposito, posto che la RT fa risalire all'emergenza da Covid-19 l'esigenza di apportare la modifica in esame, in quanto ha costretto al telelavoro molti lavoratori residenti in Italia che lavorano alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco, appare necessario che il Governo chiarisca innanzitutto se negli ultimi anni siano stati rilevati flussi di gettito contributivo verso l'Italia generati da lavoratori italiani per effetto del lavoro svolto da remoto sul territorio italiano in favore di datori di lavoro monegaschi o se comunque tali flussi siano stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica. Viceversa, se allo stato attuale non si fossero ancora verificati detti flussi, o se comunque gli stessi non fossero stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica, dalla ratifica dell'Accordo in esame non dovrebbero discendere oneri, ma dovrebbe soltanto derivare una diminuzione di entrate da ritenersi non onerosa in quanto relativa a entrate non considerate ai fini dei saldi di finanza pubblica. In secondo luogo, andrebbero anche stimati gli effetti, in termini sia di maggiori entrate contributive sia di maggiori spese per prestazioni previdenziali – queste ultime almeno per i prossimi dieci anni, come prescritto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 - relativi agli eventuali lavoratori monegaschi impiegati in attività di telelavoro alle dipendenze di datori di lavoro italiani.

Non sembra invece dirimente, ai fini della valutazione della neutralità finanziaria del provvedimento, la considerazione che sembra evincersi dalla relazione tecnica secondo cui vi sarebbe un presumibile minor ricorso al telelavoro dopo la cessazione dell'emergenza pandemica da COVID-19, posto che non è escluso che il ricorso a tale forma di lavoro si consolidi a prescindere dall'emergenza pandemica, fermo restando che, in caso contrario, verrebbero sostanzialmente meno le ragioni che sono alla base dell'accordo in esame.

Infine, riguardo alla verifica del rispetto delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di cui trattasi, demandata alle autorità competenti dei due Stati, non si formulano osservazioni atteso che le relative spese dovranno comunque essere sostenute nei

limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo oggetto di ratifica.